

## CONTABILITÀ

---

### ***Necessaria l'attestazione per fruire del bonus pubblicità***

di **Viviana Grippo**

Come noto con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del **D.P.C.M. 90/2018** sono state definite le **disposizioni attuative** per la richiesta del **credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sulla **stampa** (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle **emittenti radio-televisive** a diffusione locale, introdotto dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#).

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con il **provvedimento del 31.07.2018** ha approvato il **modello** da presentare esclusivamente in via **telematica dal 22 settembre al 22 ottobre 2018** (termine appena spirato) per fruire dell'agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 (dichiarazione) e per **prenotare il beneficio**, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel **2018** (comunicazione).

Il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al **90% degli investimenti pubblicitari incrementali** rispetto all'anno precedente per le **microimprese**, le **PMI** e le **start up innovative** ovvero al **75% per le altre imprese**, i **lavoratori autonomi** e gli **enti non commerciali**.

Sono agevolati:

- gli **acquisti di spazi pubblicitari** e **inserzioni** commerciali su **giornali quotidiani e periodici**, nazionali e locali,
- gli **acquisti di spazi pubblicitari** nella programmazione di **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali.

I **giornali** e/o le **emittenti** presso cui si effettua la pubblicità devono essere edite da imprese titolari di **testata giornalistica** iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile.

L'utilizzo sarà consentito esclusivamente in **compensazione** e mai a rimborso, e il **modello F24** andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate **Entratel** o **Fisconline**.

**Non** è previsto che vengano inviate all'ente verificatore **copia delle fatture** attestanti il sostenimento delle spese, tuttavia l'effettività del sostenimento delle stesse, in relazione alla sola dichiarazione e non anche per la comunicazione di prenotazione delle risorse, deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il **visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la

revisione legale dei conti.

**Possano rilasciare il visto di conformità:**

- il **dottore commercialista**,
- l'**esperto contabile**;
- il **consulente del lavoro**;
- il **responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese**;

iscritti nell'apposito registro tenuto dalla DRE.

L'attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista consulente della beneficiaria iscritto nel **Registro dei revisori legali dei conti**.

Per l'**attestazione** non è prevista una **forma** né una **modulistica**; essa in ogni caso deve attestare esclusivamente l'**effettivo sostenimento delle spese** per pubblicità e che le spese rientrino tra quelle **ammissibili**.

In merito alle tempistiche si precisa che l'**attestazione non deve essere inviata** ad alcun ente ma prodotta e conservata per essere **esibita** in caso di **controllo/richiesta** degli organi preposti.

Il **richiedente**, infatti, è tenuto a **conservare**, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda, ovvero, oltre all'attestazione, anche:

- **copia delle fatture**,
- eventuale **copia dei contratti pubblicitari**.

*Special Event*

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE  
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >